



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DENOMINATO “SI PEDALA”

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Costi del servizio
- Art. 3 Requisiti richiesti per usufruire del servizio
- Art. 4 Orari del servizio
- Art. 5 Obblighi dell'Utente
- Art. 6 Responsabilità dell'Utente
- Art. 7 Ulteriori adempimenti dell'Utente in caso di smarrimento e furto – Dichiarazione di Responsabilità dell'utente
- Art. 8 Recesso dal contratto
- Art. 9 Sanzioni - Penali
- Art. 10 Norme finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di bike sharing con biciclette a pedalata assistita, denominato “SI PEDALA”, nel Comune di Siena.
2. Il servizio di bike sharing è un servizio pubblico e automatico di noleggio in condivisione di biciclette. Il servizio consente di prelevare la bicicletta in una stazione di bike sharing e depositarla/restituirlo in una stazione anche differente dal punto di prelievo. L'Utente è abilitato all'uso del servizio a seguito di iscrizione, che avviene con la sottoscrizione di apposito contratto e il rilascio di idonea tessera elettronica contactless o attraverso altre modalità operative, anche di tipo digitale, che saranno definite con apposito atto della Giunta Comunale.
3. L'infrastruttura è costituita da stazioni installate nel territorio comunale, ciascuna provvista di colonnine ciclopoggio a cui agganciare le biciclette e da un totem informativo indicante le modalità di utilizzo del servizio e la planimetria delle stazioni. L'abilitazione al prelievo e alla riconsegna della bicicletta avviene avvicinando la tessera elettronica alla colonnina ciclopoggio o con altre modalità operative, anche di tipo digitale, definite con apposito atto della Giunta Comunale.
4. Un servizio di call center sarà disponibile 24 ore su 24 con risponditore automatico e con operatore.

Art. 2 – Costi del servizio

1. Il costo per l'uso del servizio di bike sharing è composto da una quota di abbonamento e da una tariffa oraria a consumo. Le forme di abbonamento attivabili dall'Utente e le tariffe saranno determinate con atto della Giunta Comunale.
2. La tessera elettronica di cui all'art. 1 del presente regolamento è una carta prepagata ricaricabile che consente all'Utente di caricarvi, con modalità definite dalla Giunta Comunale, un credito a copertura del costo dovuto per le tariffe orarie.

Art. 3 – Requisiti richiesti per usufruire del servizio

1. L'Utente deve aver compiuto anni 16.
2. L'Utente deve sottoscrivere apposito contratto di utilizzo dichiarando di conoscere, accettare e sottoscrivere tutte le condizioni generali legate all'uso del servizio stabilite dal presente Regolamento.
3. In caso di minore età dell'Utente, il contratto di utilizzo deve essere sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 4 – Orari del servizio

1. Il servizio pubblico SI PEDALA è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Art. 5 – Obblighi dell'Utente

1. L'Utente prima di prelevare la bicicletta pubblica deve verificare che la stessa sia funzionante e in perfetto stato.
2. La bicicletta non può essere trasportata altrove con nessun mezzo.
3. Non è consentito l'uso di lucchetto antifurto personale dopo il regolare deposito della bicicletta in colonnina.
4. La bicicletta, al termine del suo utilizzo, deve essere agganciata all'apposita colonnina al fine di consentirne l'uso anche da parte di altri Utenti. La bicicletta, al termine del suo utilizzo, deve essere riconsegnata in uno dei punti di distribuzione (stazione di bike sharing) presenti all'interno del Comune di Siena. La bicicletta deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata, ad eccezione di rotture non imputabili all'uso da parte dell'Utente.
5. Qualora l'Utente, al termine dell'utilizzo della bicicletta, non riesca a posizionare la stessa presso una delle apposite colonnine esistenti nel parcheggio prescelto, perché occupate, si impegna a lasciare la bicicletta nella stazione di bike sharing più vicina.
6. L'Utente si impegna a comunicare al call center del gestore ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio. Qualora il danno alle componenti del servizio dovesse dipendere da fatto imputabile all'Utente medesimo, effettuati gli accertamenti del caso, l'Utente sarà obbligato al risarcimento del danno.
7. L'iscrizione al servizio, alla sua scadenza a seconda della tipologia di abbonamento sottoscritta dall'Utente, potrà essere rinnovata, ed in tal caso sarà mantenuto in essere il credito residuo contenuto nella tessera elettronica. Nel caso in cui, invece, l'abbonamento non venga rinnovato non sarà possibile chiedere il rimborso del credito residuo.
8. Il Comune potrà chiedere all'Utente la compilazione di un questionario, al fine di verificare, mediante rilevazione statistica, il grado di consenso e di utilizzo del servizio da parte degli Utenti per il miglioramento del Servizio stesso.

Art. 6 – Responsabilità dell'Utente

1. L'Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
 - a) in caso di abbonamento che preveda il rilascio di tessera elettronica:
 - essere in possesso di un'unica tessera elettronica codificata;
 - conservare la tessera elettronica con cura e non cederla in uso a terzi;
 - b) custodire con la diligenza necessaria la bicicletta pubblica;
 - c) non manomettere alcuna parte della bicicletta pubblica. In caso di danno dipendente dall'Utente, questi sarà obbligato al risarcimento del danno secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano e leggi in materia;

- d) condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) ed osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
- e) non consentire a persone non idonee di custodire la bicicletta pubblica e di non cedere la bicicletta ad altri;
- f) non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla tessera elettronica e su ogni altro elemento attinente al servizio di bike sharing;
- g) restituire la tessera elettronica eventualmente rilasciata in caso di disdetta del contratto;
- h) il Comune di Siena non sarà in alcun modo responsabile dei danni causati dall'Utente a terzi quale conseguenza dell'uso del servizio di bike sharing per fatto dipendente dall'Utente medesimo;
- i) ugualmente, l'Utente sarà obbligato a risarcire tutti i danni, che lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo ciò avvenga, al Comune di Siena per fatto a lui imputabile;
- j) a giudizio insindacabile del Comune di Siena il contratto potrà essere modificato; in questo caso, per il rinnovo dell'iscrizione, alla sua scadenza, ne verrà richiesta la nuova sottoscrizione;
- k) in caso di rottura della bicicletta l'Utente si impegna a riportarla ad una stazione, a riposizionarla nello stallo e a comunicare l'avaria al call center appositamente predisposto;
- l) l'Utente si impegna a riconsegnare la bicicletta entro 12 ore dal prelievo.

Art. 7 – Ulteriori adempimenti dell'Utente in caso di smarrimento e furto – Dichiarazione di responsabilità dell'utente

1. In caso di smarrimento della tessera elettronica eventualmente rilasciata, l'Utente sarà obbligato a comunicare lo smarrimento al call center che provvederà a bloccare il funzionamento della tessera elettronica. Qualora l'Utente desideri entrare in possesso di una nuova tessera elettronica dovrà corrispondere un importo stabilito con atto della Giunta Comunale.
2. L'Utente è responsabile e custode della bicicletta pubblica dal momento in cui la ritira fino al momento in cui la deposita in una stazione di bike sharing. In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo, l'Utente deve:
 - a) farne tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia o Carabinieri) e comunicare l'avvenuto furto al gestore del servizio attraverso il call center;
 - b) presentare copia della denuncia al gestore del servizio entro 48 ore dal furto.
3. Il sottoscrittore/utente è consapevole che il Comune di Siena non risponde per danni subiti o causati dall'utilizzatore della bicicletta pubblica per effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a e da terzi (persone cose animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso mezzo pubblico e per smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica.
4. L'Utente si impegna a sollevare il Comune di Siena da ogni violazione amministrativa rilevata durante l'uso del servizio di Bike Sharing per infrazioni ex D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento di Esecuzione ex D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, e le leggi in materia.

Art. 8 – Recesso dal contratto

1. L'Utente sottoscrittore del contratto, nel caso intenda recedere, dovrà farne specifica richiesta con modalità definite dalla Giunta Comunale, senza possibilità di recupero di eventuali crediti.

Art. 9 – Sanzioni - Penalità

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) art. 6 comma 1 lettera l): nel caso di mancata riconsegna della bicicletta entro 12 ore dal prelievo sarà applicata una sanzione di €. 100,00= oltre il pagamento della tariffa oraria dovuta;
2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionate al comma 1 è stabilita la sanzione amministrativa da €. 50,00= a €. 500,00=;
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita la sanzione amministrativa da €. 25,00= a €. 250,00=;
4. Nel caso di mancata denuncia di furto della bicicletta l'Utente assegnatario/titolare sarà obbligato a corrispondere a titolo di penale una somma pari ad € 1.500,00= per la bicicletta a pedalata assistita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – Norme finali

1. La Giunta Comunale e i Dirigenti di riferimento potranno determinare, con propri atti, ogni modalità operativa che si rendesse necessaria per la migliore organizzazione del servizio.